COMUNE DI BARZANA



Provincia di Bergamo
Via Marconi, 9 – 24030 BARZANA
tel. 035/5788509 fax 035/540189 Cell. 320 4375114
comune@pec.comune.barzana.bg.it polizia@comune.barzana.bg.it

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Vincento De Filippis

INDICE

CAPO I	PRINCIPI GENERALI		3
CAPO II	OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO		5
CAPO III	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	6	
CAPO IV	TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE		9
CAPO V	DISPOSIZIONI FINALI		9
ALLEGATO			10

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e definizioni

- 1. Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema della videosorveglianza e degli impianti mobili denominati "fototrappole" per la sicurezza cittadina, disciplinando il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti operanti nel territorio urbano del Comune.
- 2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il <u>Decreto Legislativo 30 giugno2003, n.196</u>, e al <u>Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010</u> emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.
- 3. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a.) "banca dati", il complesso organizzato di dati personali raccolti nel server ubicato presso la sede del Comune e formatosi esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente soggetti e mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
 - b.) "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c.) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza e la telecamera mobile per il controllo del territorio, e/o tramite localizzazione GPS;
 - d.) **"titolare"**, il Comune per tramite dell'Ufficio di Polizia Locale competente a disporre per l'adozione e il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza e la telecamera mobile nonché a definire le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali ed il profilo delle misure di sicurezza per l'utilizzo del predetto impianto;
 - e.) **"responsabile"**, la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare nonché la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente o organismo preposto dal titolare al trattamento dei dati personali;
 - f) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;
 - g.) **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali raccolti per il tramite del sistema di videosorveglianza;
 - h.) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i.) "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - 1.) "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - i.) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza per la sicurezza del territorio del Comune, gestito per il tramite del Servizio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo dei dati e i programmi informatici dell'impianto di videosorveglianza sono configurati riducendo al minimo la raccolta dei dati personali e dei dati identificativi. E' escluso il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi.
- 2. La centrale operativa è istituita presso l'Ufficio di Polizia Locale del Comune, accessibile solo da personale autorizzato, che dispone dei necessari collegamenti tra il server e i singoli punti di trasmissione degli apparati collocati sul territorio.
- 3. Postazioni per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere potranno essere collocate anche in fasi successive, presso il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio oltre che all'occorrenza, anche presso altre Forze di Polizia che ne facciano richiesta e ottengano il nulla osta, mediante collegamento telematico da remoto e/o utilizzando le nuove future tecnologie a disposizione.

Articolo 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza per il controllo del territorio

- 1. Il trattamento dei dati personali è effettuato in conseguenza dell'attivazione di impianti di telecontrollo e di videosorveglianza per il controllo del territorio, compreso le telecamere mobili denominate "fototrappole".
- 2. Le finalità istituzionali dei suddetti impianti sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali del Comune e in particolare dal <u>D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267</u>, dal <u>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</u>, dalla <u>legge 7 marzo 1986, n. 65</u> sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dal regolamento comunale vigente.
- 3. Le finalità del suddetto impianto sono altresì conformi alle funzioni istituzionali demandate dalle leggi e dai regolamenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri in relazione ai rispettivi ordinamenti speciali.
- 4. Le immagini, visionate presso l'Ufficio della Polizia Locale e potenzialmente in fase successiva, presso i Carabinieri e altre Forze di Polizia, costituiscono altresì uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie operanti sul territorio e sono finalizzate ad attuare uno stretto raccordo operativo tra le forze di polizia locale e statali.
- 5. Le telecamere posizionate nei siti di cui all'elenco allegato al presente regolamento rispondono in particolare alle seguenti finalità in elenco sintetico e non esaustivo, secondo l'art. 2 del Provvedimento 8 aprile 2010:
 - a) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 - b) protezione della proprietà;
 - c) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 - d) acquisizione di prove.
- 6. Il sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
- 7. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (<u>Legge 300 del 20 maggio 1970</u>) per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
- 8. Le immagini della videosorveglianza per la sicurezza del territorio non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative, ma esclusivamente per l'eventuale invio, da parte delle centrali operative, di personale per gli accertamenti degli illeciti amministrativi del caso, fatta salva l'attività investigativa di cui al comma 5 lettere l) e j).

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4 - Notificazione

1. Il Comune nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, per mezzo del Servizio di Polizia Locale, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con <u>Decreto Legislativo</u> 30 giugno 2003, n.196.

Articolo 5 - Responsabile

- 1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune, è nominato con Decreto del Sindaco quale responsabile al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1° del presente regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di tutte o parte delle funzioni di Responsabile del trattamento dei dati.
- 2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle disposizioni di legge.
- 3. Il Responsabile dei dati:
 - a) custodisce le chiavi digitali di accesso ai server ed assicura idonea sicurezza alle macchine dove sono conservate le registrazioni.
 - b) assicura la presenza delle chiavi digitali di accesso ai server, chiuse in busta sigillata, in apposito armadio di sicurezza/cassaforte.
- 4. La visione delle registrazioni e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere è consentito esclusivamente al responsabile della gestione e del trattamento, agli agenti di Polizia Locale appositamente incaricati ed all'eventuale personale esterno addetto alla manutenzione che comunque può intervenire sui sistemi sotto la stretta sorveglianza del Responsabile del Servizio di Polizia Locale o suo delegato.
- 6. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate nel presente articolo devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale o suo delegato.
- 7. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
- 8. Il Responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati addetti, anche il personale esterno addetto alla manutenzione, sono responsabili della custodia, del mantenimento e dell'assoluta riservatezza delle password di accesso.
- 9. I compiti affidati al personale del Servizio di Polizia Locale devono essere, in sede di designazione, analiticamente specificati per iscritto. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Art. 6 - Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

- 1. Il Responsabile designa gli incaricati individuandoli tra gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Locale in servizio presso il Comune o tra i dipendenti del Comune stesso che pur non rivestendo la qualifica di Agenti e di Ufficiali di Polizia Locale, per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
- 2. Gli incaricati designabili possono essere Amministratori Comunali che rivestono la qualifica di Sindaco in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza oltre che al Vice Sindaco e all'Assessore con delega alla Polizia Locale e al Responsabile Operativo Comunale di Protezione Civile limitatamente a attività di supporto alle forze di polizia o per svolgimento di compiti d'istituto della Protezione Civile/Antincendio boschivo per quanto riguarda la localizzazione GPS.
- 2. Con l'atto di nomina ai singoli incaricati, sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per le finalità al presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati; raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente regolamento; trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.
- 2. I dati di videosorveglianza per il controllo del territorio, derivano dalle telecamere già installate o che verranno successivamente installate a seguito di ampliamenti del sistema di videosorveglianza, in corrispondenza di incroci, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano appositamente individuate dalle amministrazioni comunali ove sono ubicate le telecamere.
- 3. Le immagini videoregistrate, tranne che nelle ipotesi di cui al successivo articolo 8, potranno essere conservate per un periodo massimo di sette giorni solari successivi alla registrazione. Le tempistiche di conservazione saranno comunque adeguate alle variazioni normative future.

Articolo 8 - Obblighi degli operatori

- 1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
- 2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati nel limite del tempo ammesso per la loro conservazione, per le finalità di cui all'art.9 del presente regolamento.
- 3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 9 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia Giudiziaria


- 1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria competente per territorio, provvederà a norma del vigente Codice Penale, di Procedura Penale e legislazione vigente. In tali casi è consentita la deroga dalle prescrizioni di cui al presente regolamento e ai limiti di conservazione delle registrazioni. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e l'Autorità Giudiziaria.
- 2. Il sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.
- 3. Il sistema di videosorveglianza potrà altresì essere impiegato per la rilevazione della localizzazione degli incendi boschivi, tramite il sistema GPS.
- 4. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 10 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Servizio di Polizia Locale del Comune, fermo restando l'obbligo del titolare, anche per tramite di un incaricato, a fornire ove richiesto un'informativa adeguata, all'accesso delle aree videosorvegliate o comunque prima del raggio di azione della telecamera, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del <u>Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196</u>, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura minima: "Area soggetta a videosorveglianza per il controllo del territorio". La dicitura, per una maggiore informazione al cittadino, è modificabile o adattabile a varie circostanze. L'immagine che segue riporta la tipologia dei cartelli avvisatori coerente con la <u>Direttiva 2010 del Garante della Privacy</u> (all. 1).

COMUNE DI BARZANA





AREA VIDEOSORVEGLIATA

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DAL COMANDO DI **POLIZIA LOCALE**DEL **COMUNE DI BARZANA** PER FINI DI SICUREZZA URBANA
ART.13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(D. LGS. N. 196/2003 e s.m.i.)

Impianto realizzato da



orderen management per in orden orden

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 11 - Diritti dell'interessato

1. E' assicurato il diritto di accesso di cui all'art. 7 del <u>Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196</u> nei limiti di cui all'art. 10, commi 3 e seguenti dello stesso Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 12 - Sicurezza dei dati

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nei server ubicati in aree accessibili solo da personale autorizzato.
- 2. Sono applicabili integralmente le misure minime di sicurezza previste dall'organizzazione dell'Ente in materia di sicurezza informatica.

Articolo 13 - Cessazione del trattamento dei dati

- 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.
- 2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla vigente legislazione e regolamentazione è priva di effetti.
- 3. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 14 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196.

Articolo 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 16 - Comunicazione

- 1. La comunicazione dei dati personali a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196.
- 2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 17 - Tutela

- 1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
- 2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della <u>Legge 7</u> agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Modifiche regolamentari

- 1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali dovranno essere immediatamente recepiti.
- 2. All'aggiornamento provvederà il Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.
- 3. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Art. 19 - Rinvii ed abrogazioni

- 1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 2. Il presente regolamento annulla e sostituisce quello precedentemente in vigore.

Art. 20 - Entrata in vigore e pubblicazione

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune ed è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, alla Questura e al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo.
- 2. Copia del regolamento è tenuta a disposizione del pubblico presso la sede del Comune e presso l'ufficio ove ha sede il Servizio di Polizia Locale.
- 3. Copia dello stesso è altresì pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.

Allegato 1

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARZANA.

ELENCO POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA CITTADINA

- 1 Municipio Centrale Operativa
- 2 Polo Scolastico Sportivo Via Papa Giovanni XXIII
- 3 Parcheggio sopraelevato Scuola primaria
- 4 Piazza Azzurri Campioni del mondo 2006
- 5 Parco Oasi Via Marconi
- 6 Parcheggio cimitero Via Marconi

Aggiornato al 23/03/2017